

Bruxelles, 16 dicembre 2019
(OR. en)

14975/19

AGRILEG 215
VETER 108

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul benessere degli animali - Una parte integrante della produzione animale sostenibile - <i>Conclusioni del Consiglio (16 dicembre 2019)</i>

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto, adottate dal Consiglio il 16 dicembre 2019.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI - UNA PARTE
INTEGRANTE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SOSTENIBILE**

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il benessere degli animali è una questione che riveste grande importanza per i cittadini europei ed è stata riconosciuta come tale dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) Dai sondaggi dell'opinione pubblica emerge che il benessere degli animali è oggetto di un elevato livello di preoccupazione:
 - a. l'Eurobarometro ha rivelato in un'indagine del 2015¹ che, secondo la maggior parte degli intervistati, occorre migliorare il benessere degli animali di fattoria (82 % degli intervistati) e degli animali da compagnia (74 % degli intervistati). Inoltre, per i cittadini è importante che i prodotti importati da paesi terzi rispettino le stesse norme in materia di benessere degli animali applicate nell'UE e che quest'ultima faccia di più per promuovere una maggiore consapevolezza del benessere degli animali, anche a livello internazionale.
 - b. Secondo l'Eurobarometro, nel 2018² l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica pubblica si è spostata per incentrarsi maggiormente sulla qualità degli alimenti, sul benessere degli animali e sulle norme ambientali.

¹<https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/search/Attitudes%20of%20Europeans%20towards%20Animal%20Welfare/surveyKy/2096>

²<https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/search/Europeans,%20Agriculture%20and%20the%20CAP/surveyKy/2161>

- (3) Il benessere degli animali è altresì legato alla sicurezza alimentare in quanto contribuisce alla resilienza, all'efficienza delle risorse e ai risultati in materia di equità e responsabilità sociale, come concluso dal comitato per la sicurezza alimentare mondiale³. Inoltre, il miglioramento del benessere degli animali apporta benefici al produttore grazie alla riduzione della mortalità, al miglioramento della salute e all'incremento in termini di qualità, resa e prezzo del prodotto finale. Una conseguenza particolarmente importante del miglioramento del benessere degli animali è data da una maggior resistenza di questi ultimi ai patogeni⁴. Ciò riduce la necessità di trattamenti farmacologici e contribuisce pertanto alla lotta contro la resistenza antimicrobica, sostenendo inoltre le misure di biosicurezza nella gestione delle malattie degli animali.
- (4) La normativa vigente dell'UE in materia di benessere degli animali è stata sviluppata gradualmente nel corso degli anni al fine di garantire il benessere degli animali mantenendo nel contempo condizioni di parità per gli agricoltori e gli operatori all'interno dell'UE. Tuttavia, la normativa non è esaustiva in quanto non prevede norme minime specifiche per la protezione di molti animali d'allevamento, quali vacche da latte, bestiame da ingrasso, ovini e caprini, pesci di allevamento, conigli di allevamento, pollastre, tacchini, oche e anatre.
- (5) Nel 2012 la Commissione ha pubblicato la strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015⁵ (strategia 2012-2015), che ha individuato un elenco di misure volte a migliorare le norme in materia di benessere e a sostenerne l'applicazione e il rispetto in tutta l'UE.
- (6) La piattaforma dell'UE sul benessere degli animali è stata istituita nel 2017 dalla Commissione europea. La piattaforma è riuscita a promuovere il dialogo sulle questioni relative al benessere degli animali tra le autorità competenti, l'industria, la società civile e il mondo scientifico, facilitando in tal modo la condivisione delle migliori pratiche e di altre esperienze. Occorre prendere una decisione in merito al futuro di tale piattaforma.

³ Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, 2016. *Recommendations on Sustainable agricultural development for food security and nutrition: what roles for livestock?*

(Raccomandazioni sullo sviluppo agricolo sostenibile per la sicurezza alimentare e la nutrizione: quali ruoli per l'allevamento?) <http://www.fao.org/cfs/home/products/en/>

⁴ EFSA, 2017. Parere scientifico congiunto dell'EMA e dell'EFSA sulle misure per ridurre la necessità di utilizzare agenti antimicrobici nella zootecnia nell'Unione europea e sulle relative conseguenze sulla sicurezza alimentare (RONAFA). EFSA Journal 2017; 15(1): 4666. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4666>

⁵ Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4ef28104-3fd5-4e07-ad6c-e3f4ca9faea3.0015.03/DOC_2&format=PDF

- (7) In base agli articoli 95 e 96 del regolamento sui controlli ufficiali, la Commissione ha designato due centri di riferimento per il benessere degli animali. Il primo, istituito nel marzo 2018, riguarda il benessere dei suini mentre il secondo, istituito nell'ottobre 2019, si occupa del benessere del pollame e di altri animali d'allevamento di piccola taglia. È necessario garantire che i centri di riferimento possano svolgere i propri compiti e fornire alle autorità competenti e alla Commissione informazioni affidabili e aggiornate sui risultati più recenti della ricerca, sulle nuove tecniche, sugli indicatori del benessere degli animali e sulle buone pratiche necessarie per facilitare la corretta applicazione della normativa e la verifica della conformità.
- (8) Alcuni Stati membri hanno chiesto ulteriori interventi, evidenziando la necessità di legiferare meglio, di migliorare il benessere degli animali e di sensibilizzare in merito alle norme e alle conoscenze dell'UE (ad esempio la dichiarazione congiunta di Danimarca, Germania e Paesi Bassi sul benessere degli animali del 14 dicembre 2014⁶ e il documento di sintesi di Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia sulla revisione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio⁷). Inoltre, il Parlamento europeo ha chiesto una normativa più completa e una migliore applicazione delle norme esistenti^{8 e 9}. Nel 2016 la Commissione ha concluso in una relazione¹⁰ che la mancata applicazione della normativa dell'UE rappresenta uno dei principali problemi che incidono sul benessere degli animali e che è necessaria una migliore comprensione delle norme.
- (9) Durante le presidenze bulgara, austriaca e rumena si sono tenute discussioni approfondite sulle sfide dei trasporti a lunga distanza per il benessere degli animali. Nonostante i progressi compiuti in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sul trasporto degli animali, permangono evidenti carenze e incongruenze. È necessaria una migliore applicazione delle norme, comprese quelle che disciplinano le temperature e i tempi di percorrenza. Occorre inoltre garantire un migliore utilizzo dei controlli a posteriori e del sistema TRACES, nonché una cooperazione attiva tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi.

⁶ Doc. 16923/1/14 REV 1.

⁷ Doc. 5708/16.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0417_IT.html?redirect

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_IT.html

¹⁰ Commissione UE, 2016. Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0558>

- (10) Nel corso degli anni sono stati pubblicati vari orientamenti, studi e relazioni dell'UE su temi riguardanti il benessere degli animali, come l'abbattimento, l'allevamento, il trasporto, l'educazione, l'informazione dei consumatori e il benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali. Tuttavia, nonostante i notevoli sforzi compiuti in molti Stati membri, le carenze nell'applicazione della normativa non possono essere risolte semplicemente attraverso orientamenti o informazioni e la stessa normativa è soggetta a diverse interpretazioni.
- (11) Una serie di recenti pareri scientifici pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre pubblicazioni scientifiche sono disponibili e possono servire per preparare e rivedere la normativa in materia di benessere degli animali.
- (12) La normativa non è l'unico mezzo per promuovere il benessere degli animali, ma esistono una serie di misure volontarie, come le norme di qualità e i programmi per il benessere degli animali. In alcuni Stati membri sono già stati varati programmi volontari per il benessere degli animali connessi a un'etichettatura speciale. Tali programmi sono stati accolti favorevolmente dai consumatori, che hanno potuto basare le loro decisioni di acquisto su considerazioni relative al benessere degli animali, mentre i produttori hanno ricevuto un premio per i loro sforzi. Occorre tuttavia garantire la trasparenza e la credibilità di tali programmi.
- (13) Nel 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni¹¹ basate su una relazione della Corte dei conti¹² in cui si riconoscevano alcuni progressi significativi compiuti in settori come la stabulazione in gruppo per le scrofe e il divieto di usare gabbie non modificate per le galline ovaiole. Nelle conclusioni si prendeva atto che permanevano ancora carenze per quanto riguarda il rispetto delle norme minime e che le risorse finanziarie della politica agricola comune potevano essere utilizzate meglio per promuovere standard più elevati in materia di benessere degli animali.

¹¹ Conclusioni del Consiglio (12 febbraio 2019)
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11073-2019-INIT/it/pdf>

¹² Corte dei conti europea. Relazione speciale n. 31/2018 sul benessere degli animali nell'UE
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=47557>

- (14) Nel 2019 il Parlamento europeo¹³ ha invitato la Commissione e gli Stati membri a promuovere il passaggio, ove possibile, verso il trasporto di carni o carcasse anziché di animali vivi. Il Parlamento europeo ha inoltre formulato altre raccomandazioni concernenti l'attuazione e l'esecuzione della normativa in materia di trasporto e il perseguimento delle violazioni.
- (15) Sarebbe utile discutere maggiormente degli aspetti legati alla sostenibilità del trasporto di animali vivi su lunga distanza e dell'impatto dei vari motivi alla base degli scambi commerciali.
- (16) Nella sua relazione sulla competitività degli allevatori europei (2018)¹⁴, la Commissione ha concluso che i requisiti in materia di benessere degli animali non erano decisivi per determinare la competitività relativa in termini di costi. È giunta inoltre alla conclusione che altri fattori come i costi di manodopera o di mangimi svolgevano un ruolo di gran lunga maggiore. D'altra parte, ha preso atto che l'UE è molto influente nelle attività di sensibilizzazione alle norme in materia di benessere degli animali a livello mondiale e che occorre proseguire tali sforzi.
- (17) Nel maggio 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della strategia 2012-2015, come raccomandato nella relazione della Corte dei conti europea. Scopo della valutazione è stabilire in quale misura la strategia dell'UE abbia conseguito gli obiettivi prefissati e in quale misura tali obiettivi siano ancora oggi pertinenti e coerenti. L'adozione della valutazione è prevista entro la fine del 2020.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- 1) SOTTOLINEA che buone condizioni di benessere degli animali sono parte integrante di una produzione animale sostenibile.
- 2) INSISTE sul fatto che buone condizioni di benessere degli animali in generale migliorano la salute degli animali, limitano la necessità di utilizzare antibiotici e riducono pertanto la resistenza antimicrobica. Tuttavia, in talune situazioni le misure relative al benessere degli animali devono essere adeguate alla situazione zoonosanitaria per garantire un livello di biosicurezza sufficiente.

¹³ Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_IT.html

¹⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0042>

- 3) RICONOSCE che la normativa dell'UE in materia di benessere degli animali come pure le attività volontarie e gli investimenti da parte degli agricoltori e di altri operatori hanno migliorato il benessere degli animali.
- 4) ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE la valutazione esterna dei risultati della strategia 2012-2015 e INVITA la Commissione a elaborare una nuova strategia in cui si tenga conto anche di tale valutazione.
- 5) RICONOSCE che, sebbene vi siano una normativa generale riguardante il benessere degli animali negli allevamenti e una normativa più specifica concernente vitelli, maiali, polli da carne e galline ovaiole, la normativa in materia di benessere degli animali potrebbe essere ulteriormente sviluppata o aggiornata per tener conto dei problemi pratici delle norme vigenti, delle più recenti conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici ai fini del miglioramento del benessere degli animali e di una migliore armonizzazione. I requisiti esistenti che necessitano di ulteriore elaborazione riguardano in particolare il trasporto degli animali, il benessere dei maiali, le procedure dolorose e gli indicatori del benessere degli animali. SOTTOLINEA che le condizioni della macellazione animale possono essere migliorate, in particolare incoraggiando la ricerca scientifica sullo stordimento e sul "semplice stordimento" ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1099/2009.
- 6) INVITA la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di una nuova normativa che contempli tutte le specie animali allevate nel contesto di un'attività economica per le quali non esiste attualmente una normativa specifica in materia di benessere degli animali, che riguardi in particolare i bovini di almeno sei mesi di età, i conigli d'allevamento, le pollastre, i cani e i gatti, ma anche gli allevatori di tacchini, di polli da carne e di galline ovaiole, gli ovini, i caprini e i pesci di allevamento.
- 7) SOTTOLINEA la necessità di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto su lunghe distanze. Come obiettivo a breve termine, INCORAGGIA la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni che agevolino l'applicazione della normativa vigente in materia di trasporto, anche attraverso l'ulteriore sviluppo di modalità secondo cui scambiare informazioni tra le autorità degli Stati membri, e INVITA a discutere maggiormente nei differenti consessi in merito alla sostenibilità degli scambi di animali vivi rispetto agli scambi di carni. INCORAGGIA la Commissione a rivedere e aggiornare il regolamento (CE) n. 1/2005.

- 8) RICORDA che eventuali modifiche della normativa vigente o una nuova normativa dovrebbero essere basate sulle più recenti ricerche scientifiche ed esperienze acquisite dagli Stati membri e che dovrebbero essere avviate nuove ricerche scientifiche ove necessario.
- 9) METTE IN RISALTO il fatto che le competenze scientifiche e un ulteriore coordinamento sono altrettanto necessari per armonizzare l'applicazione della normativa vigente a livello dell'UE. Gli sforzi di armonizzazione per quanto riguarda l'applicazione dovrebbero essere sostenuti dai punti di contatto nazionali per il trasporto degli animali e dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite dai centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali e dalla piattaforma dell'UE sul benessere degli animali.
- 10) APPREZZA le attività svolte dalla piattaforma dell'UE sul benessere degli animali e ne SOSTIENE il proseguimento quale consesso prezioso in cui promuovere il dialogo tra le pertinenti parti interessate. INCORAGGIA la Commissione a valutare i lavori della piattaforma e a svilupparli ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda un migliore coinvolgimento di tutti gli Stati membri.
- 11) INCORAGGIA la Commissione a fornire risorse sufficienti per i centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali e a lanciare un invito per ulteriori centri che riguardino, per esempio, ruminanti ed equidi, comprese le relative operazioni di trasporto e di abbattimento.
- 12) INVITA la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per i regimi di etichettatura relativa al benessere animale che tengano conto dell'esperienza nazionale.
- 13) INCORAGGIA gli Stati membri a impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse finanziarie della politica agricola comune per migliorare concretamente il benessere degli animali.
- 14) RICONOSCE l'importanza della promozione del benessere degli animali a livello mondiale nonché della concorrenza cui sono confrontati gli agricoltori dell'UE nel commercio globale e, pertanto, SOTTOLINEA l'importanza di includere il benessere degli animali negli accordi di libero scambio nella misura del possibile e CONSIDERA questi accordi uno dei modi in cui promuovere il benessere degli animali a livello mondiale.

- 15) ACCOGLIE con grande favore il coinvolgimento attivo della Commissione e degli Stati membri dell'UE nell'elaborazione di norme e orientamenti dell'OIE, e nelle sue altre attività, inclusa la piattaforma dell'OIE sul benessere degli animali in Europa, come pure gemellaggi, attività di formazione e altre attività internazionali. INCORAGGIA il proseguimento dei lavori, con un'attenzione particolare ai paesi in cui gli animali vivi sono esportati e da cui i prodotti di origine animale sono importati nell'UE. INCENTIVA ulteriormente la promozione dell'applicazione delle norme del codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri sul trasporto degli animali via terra e via mare, sull'abbattimento e sui sistemi di produzione di animali da allevamento.
- 16) INCORAGGIA la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, degli operatori e dei partner commerciali sul ruolo essenziale svolto da norme efficaci sul benessere degli animali per sostenere la salute degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei loro approvvigionamenti e un settore agroalimentare sostenibile.
-